



COMUNE DI PINCARA

Provincia di Rovigo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - PRESA D'ATTO E ADOZIONE - TRASMISSIONE ALL'ORGANO CONSILIARE.
---------	--

Oggi **sei** del mese di **dicembre** dell'anno **duemiladiciannove** alle ore 16:50, convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Magon Stefano	Sindaco	P
Bellini Giustiliano	Assessore	P
Visentini Renzo	Assessore Esterno	P

3	0
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D.Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO MORABITO LUCA.

Magon Stefano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL Sindaco

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 06.05.2015, e relativa relazione conclusiva approvata con atto di Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2016;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30.09.2017, relativa all'approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della Legge n. 190/2014;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2019 alla revisione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018;

Richiamata la delibera di G.C. n. 126 del 19.12.2018 ad oggetto "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - PRESA D'ATTO E ADOZIONE - TRASMISSIONE ALL'ORGANO CONSILIARE.", esecutiva nelle forme di legge;

Richiamata la delibera di C.C. n. 55 del 27.12.2018 ad oggetto "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31.12.2017 – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE O VALORIZZARE.", esecutiva nelle forme di legge;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- ñ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ñ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o

soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P;

Visto l'esito della ricognizione effettuata, relazione tecnica e schede società partecipate (allegato A) alla presente, che nel suo complesso costituisce aggiornamento al “piano operativo di razionalizzazione”,

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

Con voti UNANIMI e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- ñ di prendere atto e approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, come da relazione tecnica e schede società partecipate (allegato A alla presente deliberazione), che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta aggiornamento del “piano operative di razionalizzazione”;
- ñ di dar mandato al Settore competente di predisporre la proposta di deliberazione per

-
- sottoporla al Consiglio Comunale, per la sua approvazione;
- ñ di trasmettere il presente atto in elenco, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 c. 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 - ñ di dare atto che questa deliberazione quando sarà approvato il piano dal Consiglio Comunale, sarà pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma4, del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 156 del 05-12-2019 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - PRESA D'ATTO E ADOZIONE - TRASMISSIONE ALL'ORGANO CONSILIARE.
---------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
Magon Stefano

IL SEGRETARIO
MORABITO LUCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e s.m.i. e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e s.m.i. e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.